CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Rilievo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio di Gabinetto del Ministro

e p.c. Dipartimento delle Finanze

Dipartimento dell'Amministrazione generale,
del personale e dei servizi

Ufficio centrale del bilancio

Con il presente foglio si trasmette l'osservazione formulata dall'Ufficio di controllo in merito al provvedimento entro indicato sottoposto al controllo di legittimità.

Il Magistrato istruttore
(Giuseppe Maria Mezzapesa)
Firmato digitalmente

Visto
Il Consigliere delegato
(Cinzia Barisano)
Firmato digitalmente

CORTE DEI CONTI
Via Antonio Baiamonti, 6 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876 4555 - 06 3876 4554
e-mail: controllo.legittimita.mef@corteconti.it | pec: controllo.legittimita.mef.ricezioneatti@corteconticert.it

OGGETTO

d.P.C.M. del 7 agosto 2020 (prot. C.d.c. n. 39939 del 27 agosto 2020).
Dott.ssa Maria Teresa Monteduro, dirigente di prima fascia, conferimento incarico di direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali nell'ambito del Ministro dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze.

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

Con il provvedimento indicato in oggetto è stato conferito alla Dott.ssa Maria Teresa Monteduro, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali, di cui all'art. 12, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 a decorrere dal 15 giugno 2020 per un triennio.
Si invita a voler motivare gli incrementi previsti, sia dell'importo della retribuzione di posizione di parte variabile che della retribuzione di risultato, rispetto al precedente incarico conferito per la medesima posizione (DPCM del 15 giugno 2017).
Nel trasmettere la presente osservazione, si richiama la disposizione di cui all'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in base alla quale il tempo intercorrente tra la presente nota istruttoria e la risposta dell'Amministrazione non può complessivamente essere superiore a 30 giorni.
Trascorso detto periodo la Sezione potrà decidere allo stato degli atti, ferma restando la facoltà di codesta Amministrazione di ritirare il provvedimento in sede di autotutela al fine di porre nel nulla il provvedimento stesso.